

N. 2425

DISEGNO DI LEGGE d'iniziativa della senatrice FUCKSIA COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 MAGGIO 2016 Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta concernente il caso di Emanuela Orlandi

Onorevoli Senatori. – Alle ore 16,30 circa del 22 giugno 1983 la quindicenne Orlandi Emanuela, cittadina dello Stato del Vaticano, figlia del commesso del palazzo apostolico Ercole Orlandi, usciva dalla sua abitazione di via di Sant'Egidio all'interno della Città del Vaticano e si recava presso l'istituto «Ludovico Da Victoria», ubicato in Piazza Sant'Apollinare, ove frequentava un corso di flauto. Raggiungeva la scuola e dopo le lezioni ne usciva verso le ore 19. Telefonando a casa riferiva alla sorella Federica di essere stata avvicinata da un uomo, il quale le aveva proposto di partecipare al defilé che l'atelier Fontana avrebbe tenuto a Palazzo Borromini per distribuire materiale propagandistico della ditta Avon dietro un compenso di lire 375.000. Successivamente, alle ore 19,20 del 22 giugno, si perdeva per sempre ogni traccia della Orlandi.

Queste, in breve, le circostanze acclarate relative al giorno in cui scompariva Emanuela Orlandi. La cronologia dei fatti successivi è ampiamente nota, per cui in questa sede non si intende approfondirla, se non per ribadire che quello della Orlandi resta, in assoluto, uno dei casi più inquietanti e controversi nella storia italiana, non fosse altro perché scandito da una lunghissima scia di clamorosi depistaggi, illazioni, false rivelazioni e rivendicazioni di pentiti e mitomani, ritrovamenti di oggetti ed effetti personali della ragazza e minacce incrociate.

Il 6 maggio 2016 la VI sezione penale della Corte di Cassazione emanava una sentenza che archivia definitivamente la vicenda Orlandi e mette una pietra tombale su questo mistero. La Cassazione non poteva che prendere atto della richiesta di archiviazione avanzata il 5 maggio 2015 dal procuratore della Repubblica di Roma Giuseppe Pignatone. Veniva pertanto indirettamente ammessa l'incapacità/impossibilità dell'autorità giudiziaria ed in generale delle istituzioni repubblicane di assurgere ad una verità storica o quantomeno ad una verità processuale.

Il capitolo, dunque, parrebbe chiuso e questo mistero sembrerebbe ormai da catalogare nella lunga serie dei cosiddetti «cold case» italiani, circostanza che non può non apparire scandalosa, a parere della proponente.

Sulla sconcertante storia della povera Emanuela Orlandi, le Camere non sono mai intervenute con indagini e inchieste parlamentari *ad hoc*, anche se la vicenda veniva marginalmente sfiorata nell'ambito dei lavori della Commissione parlamentare d'inchiesta concernente il «Dossier Mitrokhin e l'attività d'intelligence italiana», istituita con la legge 7 maggio 2002, n. 90, ove, peraltro, il nome della Orlandi veniva associato a quello di Mirella Gregori, cittadina italiana, scomparsa nello stesso arco temporale della prima, ma alla quale è sempre stata conferita meno attenzione mediatica.

Una certa inadeguatezza e confusione degli organi giudiziari ed investigativi (ivi compresi i servizi segreti del Sisde) e «(...) un'eccessiva cautela e riservatezza da parte della Città del Vaticano o di ecclesiasti conoscitori di informazioni (...)», come affermato da mons. Federico Lombardi – attuale portavoce della Santa Sede – segnavano purtroppo le indagini sulla controversa scomparsa della ragazza.

Le tesi e le ipotesi più ricorrenti avanzate in questi trent'anni vanno dalle piste politiche, a quelle malavitose e a luci rosse:

- Emanuela rapita dai Lupi Grigi islamici turchi per essere scambiata con la scarcerazione del terrorista turco Ali Agca condannato all'ergastolo per avere sparato a papa Wojtyla nel 1981;
- Emanuela sposa felice di uno dei suoi «rapitori» islamici e madre dei loro vari figli;
- Emanuela protagonista di un «rapimento consenziente» organizzato da una «fazione» vaticana avversa alla politica anticomunista di Papa Wojtyla;
- Emanuela vittima di un «rapimento malavitoso», organizzato dalla banda della Magliana per tornare in possesso di presunti capitali prestati a Papa Wojtyla per aiutare i movimenti anticomunisti nella sua natia Polonia;
- Emanuela «rapita da militari inglesi» e chiusa in un manicomio del centro di Londra fino al 2014;
- Emanuela morta accidentalmente ovvero uccisa intenzionalmente durante o dopo feste a sfondo sessuale dentro o fuori il Vaticano, in non meglio precisate ambasciate o nei sotterranei della basilica romana di S. Apollinare;
- Emanuela chiusa in convento per decisione del Vaticano;
- Emanuela trasferita nella reggia del Lichtenstein per comune decisione del principe Hams Adams e della Segreteria di Stato vaticana. E così via.

Alcune di queste ipotesi hanno dei punti forti e altrettanti punti deboli, ma di fatto nessuna di esse ha mai condotto ad una vera pista concreta, consegnando la vicenda di Emanuela Orlandi alla storia dei misteri irrisolti, se non «al mistero irrisolto» per eccellenza che prosegue senza soluzione di continuità da 33 anni esatti il prossimo 22 giugno 2016.

Quella della Orlandi non rappresenta solo una delle tante sparizioni che avvengono ogni anno nel nostro Paese, ma costituisce soprattutto una vicenda, per tratti surreale, divenuta un vero e proprio enigma circondato da narrazioni fantasiose e affabulatorie che ha attraversato la nostra storia contemporanea, sovrapponendosi ed intercettando episodi di valenza storica, quali l'attentato a Giovanni Paolo II avvenuto il 13 maggio 1981.

Lungi dall'intento di abbracciare aprioristicamente una tesi particolare, ovvero di attribuire alla presente iniziativa dei connotati politico-ideologici e tanto meno di assumere posizioni anti-vaticane, l'istituenda Commissione parlamentare di inchiesta si ripromette di accertare definitivamente, e in modo chiaro, la verità sulla scomparsa di Emanuela Orlandi, soprattutto in relazione alle evidenti incongruenze investigative emerse nel tempo, ai possibili collegamenti con la banda della Magliana, ovvero alle eccessive cautele di alcuni ambienti ecclesiastici.

Nella convinzione che non si debba mai temere la verità, anche se questa dovesse risultare scomoda, e che essa vada invece perseguita con coraggio, senza paura di scoprire quel che non si vorrebbe, la proponente sottopone pertanto all'attenzione del Parlamento il presente disegno di legge, auspicandone l'adesione da parte di numerosi parlamentari, a prescindere dall'appartenenza alle diverse forze politiche, nonché la rapida approvazione, onde fare luce finalmente sui responsabili del mistero della scomparsa di Emanuela Orlandi.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Istituzione e compiti)

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta concernente il caso di Emanuela Orlandi, di seguito denominata «Commissione», con il compito di accertare le eventuali responsabilità individuali o collettive della sua misteriosa scomparsa, dei probabili depistaggi, delle incongruenze investigative, dei possibili collegamenti con la banda della Magliana e delle eccessive cautele di alcuni ambienti ecclesiastici che nel loro insieme hanno ostacolato la ricerca della verità e l'identificazione dei responsabili.

Art. 2.

(Durata della Commissione)

- 1. La Commissione conclude i propri lavori entro ventiquattro mesi dalla sua costituzione e presenta alle Camere una relazione sulle risultanze delle indagini. Sono ammesse relazioni di minoranza.
- 2. Decorsi dodici mesi dalla sua costituzione, la Commissione presenta alle Camere, entro i quindici giorni successivi, un documento sull'attività svolta.

Art. 3.

(Composizione della Commissione)

1. La Commissione è composta da venti senatori e da venti deputati, scelti rispettivamente dal Presidente del Senato della Re-

pubblica e dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, assicurando comunque la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento.

- 2. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati, d'intesa tra loro, entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti, convocano la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.
- 3. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto a scrutinio segreto dalla Commissione tra i suoi componenti. Per l'elezione del presidente è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti la Commissione; se nessuno riporta tale maggioranza si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. È eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.
- 4. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente la Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ai sensi del comma 3, quarto periodo.
- 5. Le disposizioni dei commi 3 e 4 si applicano anche per le elezioni suppletive.

Art. 4.

(Audizioni a testimonianza)

- 1. Per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.
- 2. Per i fatti oggetto dell'inchiesta parlamentare non è opponibile alla Commissione il segreto di Stato, né quello d'ufficio, pro-

fessionale o bancario. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.

Art. 5.

(Poteri e limiti della Commissione)

- 1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.
- 2. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione, nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.
- 3. La Commissione ha facoltà di acquisire, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti e di documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e di documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. L'autorità giudiziaria può trasmettere le copie di atti e di documenti anche di propria iniziativa.
- 4. La Commissione può richiedere informazioni e documenti agli apparati del sistema nazionale di sicurezza e *intelligence*.
- 5. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi del comma 3 sono coperti da segreto.
- 6. La Commissione ha facoltà di acquisire da organi e uffici della pubblica amministrazione copie di atti e di documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti in materia attinente ai compiti della stessa Commissione.
- 7. L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente alla trasmissione di copia degli atti e dei documenti richiesti, con decreto

motivato solo per ragioni di natura istruttoria. Il decreto ha efficacia per sei mesi e può essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto. Il decreto non può essere rinnovato o aver efficacia oltre la chiusura delle indagini preliminari.

- 8. Quando gli atti o i documenti siano stati assoggettati al vincolo di segreto funzionale da parte delle competenti Commissioni parlamentari di inchiesta, tale segreto non può essere opposto alla Commissione.
- 9. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso.

Art. 6.

(Obbligo del segreto)

- 1. I componenti la Commissione, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 5, commi 5 e 9.
- 2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto è punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.
- 3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le pene di cui al comma 2 si applicano a chiunque diffonde in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali è stata vietata la divulgazione.

Art. 7.

(Organizzazione dei lavori)

- 1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei suoi lavori. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.
- 2. Tutte le volte che lo ritiene opportuno la Commissione può deliberare di riunirsi in seduta segreta.
- 3. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e di ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritiene necessarie. Con il regolamento interno di cui al comma 1 è stabilito il numero massimo di collaborazioni di cui può avvalersi la Commissione.
- 4. Per l'adempimento delle sue funzioni, la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro.
- 5. Le spese per il funzionamento della Commissione, pari a euro 17.500 per l'anno 2017, a euro 35.000 per l'anno 2018 e a euro 17.500 per l'anno 2019, sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio nterno della Camera dei deputati.
- 6. La Commissione cura l'informatizzazione dei documenti acquisiti e prodotti nel corso dell'attività propria e delle eventuali analoghe Commissioni parlamentari di inchiesta precedenti.

Art. 8.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.